



## **Memorie FederTerziario nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 150 Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche**

Federterziario è un organismo datoriale che opera da oltre 30 anni al fianco di Piccole e Medie Imprese del settore del terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, agricola e delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale.

La Confederazione rappresenta attualmente circa 90.000 imprese e ha una organizzazione strutturata in circa 80 Associazioni Territoriali.

La Scrivente con il presente documento intende offrire il proprio contributo scritto sullo schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

### **Introduzione**

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*", che prevede, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, l'adozione, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi volti ad assicurare una maggiore efficacia della tutela degli interessi pubblici sottesi alla disciplina del controllo ed a favorire, nel contempo, la ripresa e il rilancio delle attività economiche liberandole dagli oneri, quando sproporzionati inutili o eccessivi, derivanti dai controlli stessi.

Gli oneri amministrativi e regolatori gravano in particolar modo sulle micro e piccole imprese e quindi sicuramente la Scrivente valuta con favore sia l'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo sia la finalità di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Pertanto, di seguito si evidenziano semplicemente possibili chiarimenti e specificazioni che si invita la Commissione a voler considerare ai fini dell'espressione del proprio parere e alcuni nodi interpretativi da sciogliere al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Governo.

### **Articolo 2, *Semplificazione degli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati***

Uno degli obiettivi del provvedimento, **desumibile dalla lettura dell'articolo 2**, è quello di individuare, in un'ottica di razionalizzazione di sistema, i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati al fine di evitare alle attività economiche la riproposizione di controlli identici o non più necessari.

Si ritiene sia utile effettuare lo stesso esame non solo in merito alle attività di controllo **ma anche in relazione ad alcuni adempimenti amministrativi ripetitivi e non necessari, che gravano oltremodo sull'esercizio dell'attività economica e che potrebbero essere anch'essi eliminati.**

### **Articolo 3, *Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio "basso"***

**Altrettanto di interesse, in merito all'articolo 3, appare la misurazione del rischio per la valutazione dei livelli di "affidabilità" delle attività economiche, generando un alleggerimento dei controlli nei confronti delle imprese a basso rischio.**

Tuttavia, occorre porre la necessaria attenzione ai parametri di classificazione che verranno introdotti a tal fine.



**Soprattutto in relazione alle micro e piccole imprese potrebbe essere penalizzante legare la misurazione del rischio in base alla presenza di certificazioni, poco frequenti in tali soggetti perché molto onerose.** Dunque, si ritiene utile adottare criteri che permettano il coinvolgimento delle PMI attraverso l'individuazione di criteri specifici e volti all'individuazione del rischio effettivo.

A tal fine, il "peso" maggiore dovrebbe essere attribuito al dato storico, e cioè all'esito dei controlli subiti negli anni precedenti e in relazione alle caratteristiche e la dimensione dell'attività economica svolta dal soggetto controllato.

## Articolo 5, ***Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche***

Altrettanto condivisibile il principio, **di cui all'articolo 5, secondo cui vi debba essere impossibilità di procedere a ispezioni diverse sullo stesso operatore contemporaneamente** (fatta salva la programmazione di una ispezione congiunta). A tal proposito ci si chiede come si applicherà in concreto questo principio e come verranno informati gli organi di controllo di ispezioni già in corso, che, come noto, possono durare anche per un lungo periodo di tempo. Ciò per non far gravare poi, paradossalmente, sul soggetto ispezionato la necessità di dover egli stesso eccepire la presenza di ispezioni in corso.

## Articolo 6, ***Violazioni sanabili e casi di non punibilità-errore scusabile***

Si valuta con favore, in merito all'articolo 6, anche **la valorizzazione di procedure collaborative tra amministrazioni e attività economiche al fine di evitare sanzioni non necessarie e di dialogo, anche in un'ottica deflattiva del contenzioso, che consenta di dirimere questioni interpretative particolarmente complesse.** Si evidenzia, però, che una procedura di diffida con tempistiche molto ridotte difficilmente può consentire alle attività economiche di adempiere nel termine concesso ed evitare l'irrogazione della sanzione. **Anche in questo caso, risulta alquanto arduo per una impresa in un tempo così breve rimuovere gli effetti lesivi della violazione.**

In un'ottica di maggiore collaborazione si chiede di valutare la possibilità di introdurre la facoltà, ove vi siano le condizioni e ci sia possibilità di risanare lo scenario senza troppe difficoltà, di concordare tra il soggetto controllante e soggetto controllato un termine più lungo dei 15 giorni per adempiere.

In merito a questa disposizione si chiede, anche in considerazione di un sistema normativo e di prassi eccessivamente erratico e che induce a commettere errori, di non ridurre la possibilità di utilizzare il procedimento di diffida soltanto una volta nel quinquennio ma di allargare tale previsione.

## Articolo 7, ***Meccanismi di dialogo e collaborazione***

Tale disposizione prevede la possibilità di interpellare l'amministrazione centrale competente, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, prospettando una soluzione motivata, soltanto per le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio oppure nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Non si comprendono i motivi di tale limitazione, di cui si chiede la rimozione, in quanto proposte e soluzioni per superare le criticità sistemiche dovrebbero essere recepite da qualsiasi organismo di rappresentanza, in quanto osservatore privilegiato del contesto in cui opera e dei soggetti che rappresenta.



## Articolo 8, **Formazione**

Appare determinante poi formare adeguatamente il personale della Pubblica Amministrazione per recepire i notevoli cambiamenti che si intendono adottare.

A tal proposito qualche dubbio suscita l'articolo in merito alla **non onerosità della formazione di cui all'articolo 8** e ci si chiede come si possano adeguare le competenze dei dipendenti senza alcun tipo di investimento. Ciò anche alla luce degli strettissimi tempi previsti per attuare la riforma.

## Articolo 9, **Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo**

In merito all'utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo nel momento della loro concreta applicazione occorrerà valutare con attenzione i possibili impatti per quel che concerne i temi della privacy, della trasparenza e della salute e sicurezza.

## Conclusioni

In conclusione, **preme sottolineare come ogni modifica normativa in materia di lavoro, abbia un impatto e un costo sociale e organizzativo differente per le imprese definite "minori"** dalla letteratura del lavoro, termine utilizzato non con un'accezione sminuente, ma per evidenziare che troppo spesso sono state poste ai margini del dibattito. Si ritiene, dunque, che in occasioni come questa sia sempre utile ascoltare coloro che studiano specificamente le necessità e le difficoltà delle micro e piccole imprese.